

REGOLAMENTO (CEE) N. 3815/87 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1987

relativo alla vendita a un prezzo fissato forfettariamente in anticipo di talune carni bovine non disossate detenute dagli organismi d'intervento e destinate ad essere esportate e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87⁽²⁾,

considerando che taluni organismi d'intervento dispongono di considerevoli scorte di carni non disossate d'intervento; che in certi paesi terzi esistono sbocchi per i prodotti in questione, segnatamente per i prodotti disossati; che occorre autorizzare l'esportazione di tali prodotti tal quali o dopo disossamento; che, nel caso del disossamento, occorre esigere che tutta la carne proveniente dal disossamento sia esportata;

considerando che è opportuno mettere in vendita tali carni ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo in conformità del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione⁽³⁾;

considerando che è necessario prevedere la costituzione di una cauzione per un importo sufficientemente elevato, onde garantire l'esportazione di tali carni;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3497/87⁽⁵⁾; che è opportuno ampliare l'allegato del suddetto regolamento per quanto concerne le indicazioni che devono figurare sugli esemplari di controllo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di circa:

— 1 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano e prese in consegna anteriormente al 1° novembre 1986;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 330 del 21. 11. 1987, pag. 30.

— 1 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e prese in consegna anteriormente al 1° novembre 1986.

Le qualità ed i prezzi di vendita sono indicati nell'allegato I.

2. Tale vendita ha luogo in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81.

3. Le informazioni relative alle quantità, nonché ai luoghi in cui si trovano i prodotti immagazzinati, possono essere ottenute dagli interessati presso gli indirizzi indicati nell'allegato II.

Articolo 2

1. Queste carni devono essere esportate verso una delle destinazioni per le quali è fissata una restituzione per i prodotti della sottovoce 0202 30 90 della nomenclatura combinata. Il prodotto deve essere esportato tal quale o previo disossamento, secondo la scelta effettuata dall'operatore nella domanda d'acquisto.

2. Oltre alle indicazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽⁶⁾, l'operatore deve indicare, della domanda d'acquisto, che le carni saranno esportate dal quali o previo disossamento.

3. In caso di disossamento, il quantitativo totale del prodotto fissato nel contratto deve essere disossato in uno stesso Stato membro.

Articolo 3

1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 985/81 è pari a 10 ECU/100 kg.

2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 985/81 è pari a 130 ECU/100 kg.

⁽⁶⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.